

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 25/A

### **Il Consiglio Federale** (riunione 27 luglio 2004)

- visti i C.U. n.162/A e 167/A del 30 aprile 2004;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società CALCIO COMO S.p.A. e su quanto trasmesso dalla LPSC, a conclusione della quale in data 19 luglio 2004 la Commissione ha rilevato il mancato possesso di alcuni dei requisiti per l'ammissione al campionato di competenza(Serie C1) per la stagione sportiva 2004/2005.
- preso atto che, in particolare, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato:
  - presenza di debiti, scaduti al 30 aprile 2004, nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;
  - presenza di debiti, scaduti al 30 giugno 2004, nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;
- vista la comunicazione in data 19 luglio 2004, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società CALCIO COMO S.p.A. dell'esito di tale istruttoria;
- preso atto della tempestiva presentazione da parte della società CALCIO COMO S.p.A. del ricorso alla COAVISOC, così come previsto al paragrafo IV, del C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004;
- esaminate le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere sfavorevole espresso dalla COAVISOC all'accoglimento del ricorso;
- ritenuto, su proposta del Presidente Federale, di doversi conformare al parere della COAVISOC, sfavorevole all'ammissione della società CALCIO COMO S.p.A. al Campionato di competenza;
- visti l'art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e l'art. 24 dello Statuto

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della CALCIO COMO S.p.A. e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie C1 (stagione sportiva 2004/2005).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2004

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro